



# CORTE DEI CONTI

---

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

**ATTIVITA' DELLA SEZIONE DI CONTROLLO  
E DELLE SEZIONI RIUNITE  
NELL'ANNO 2022**

**INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2023**

**Relazione del Presidente  
Salvatore Pilato**



CORTE DEI CONTI



# CORTE DEI CONTI

---

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

**ATTIVITA' DELLA SEZIONE DI CONTROLLO  
E DELLE SEZIONI RIUNITE  
NELL'ANNO 2022**

**INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2023**  
**Relazione del Presidente**  
**Salvatore Pilato**

## INDICE

1. QUADRO DI SINTESI DELLE QUESTIONI EMERGENTI NEL 2022 .....	4
2. PANORAMA GENERALE DELLE ATTIVITA' SVOLTE NEL 2022 .....	9
3. I CONTROLLI SULLA REGIONE SICILIANA .....	10
4. I CONTROLLI SUGLI ENTI LOCALI.....	19
5. ESAME DEI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA .....	23
6. ATTIVITÀ CONSULTIVA.....	24
7. CONTROLLO PREVENTIVO E SUCCESSIVO DI LEGITTIMITÀ .....	27
8. CONTROLLO SULLA GESTIONE E CONTROLLO CONCOMITANTE .....	30
9. ALCUNE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE .....	32
TABELLE.....	33

## 1. QUADRO DI SINTESI DELLE QUESTIONI EMERGENTI NEL 2022

1.1. Le recenti linee-guida approvate con deliberazione n. 24 del 25/1/2023 dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, per lo svolgimento dell'udienza di apertura dell'anno giudiziario, confermano la prassi dell'intervento programmato del Presidente della Sezione regionale di controllo, per una breve esposizione delle attività esercitate e dei corrispondenti esiti conseguiti, nell'interesse delle Comunità territoriali a vantaggio dei diritti del cittadino alla buona amministrazione, i quali appartengono -oramai da tempo risalente- ai più ampi diritti di cittadinanza comunitaria.

Pertanto, in conformità alla *ratio* delle menzionate linee-guida adottate dal Consiglio di presidenza, il contributo di partecipazione della Sezione regionale di controllo all'udienza di apertura dell'anno giudiziario 2023 è orientato alla esposizione delle questioni di maggiore evidenza, emergenti dalle attività di controllo ed alla individuazione dei profili di più grave criticità, rilevabili dagli esiti dei controlli svolti e/o in corso di esercizio, a garanzia della legalità economico-finanziaria, dell'integrità dei bilanci pubblici territoriali e dell'efficienza amministrativa.

Il quadro d'insieme che è restituito dal richiamo delle questioni emergenti e dei numerosi punti di criticità riscontrati sulle gestioni a rilevanza pubblica, assoggettate ai controlli programmati dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana nell'anno 2022, evidenzia la sussistenza di molteplici e complessi fenomeni d'inefficienza e dis-funzionalità amministrativa -per cause risalenti nel tempo, non adeguatamente trattate con interventi di riforma normativa ed amministrativa-, sui quali la Sezione regionale di controllo ha operato nella direzione del necessario rafforzamento degli interventi di correzione, per l'adozione di misure strutturali orientate al graduale e progressivo miglioramento dell'andamento e dei risultati gestionali.

Tale considerazione, improntata ad una visione d'insieme delle attività svolte e degli esiti conseguiti, appartiene ad un contesto contraddistinto dalla preminenza dei contenuti programmatici del PNRR (v. infra par. 8-9), nelle n. 6 missioni destinarie di risorse finanziarie che costituiscono un'occasione unica e irripetibile per le Regioni dell'area del Mezzogiorno d'Italia.

Invero, le iniziative di riforma economico-sociale ed amministrativa, presupposte dalle disposizioni sulla *governance* europea e nazionale del PNRR (v. decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance del Piano nazionale*

di ripresa e resilienza») richiedono l'attuazione di un complesso *programma di performance* che transita attraverso la trasparente, sana ed efficiente utilizzazione della spesa d'investimento in settori strategici per i diritti fondamentali della Persona.

Le questioni fondamentali rispettivamente correlate, all'incremento dell'efficienza della pubblica amministrazione pubblica, alla misurazione dei risultati con più efficaci sistemi di controllo, al rafforzamento della capacità d'investimento nelle infrastrutture materiali ed immateriali, ed -infine- alla semplificazione dei procedimenti amministrativi e delle decisioni di spesa con la disincentivazione degli stati d'inerzia nel fare amministrativo, hanno assunto una rilevanza progressivamente crescente nel quadro dell'impiego delle risorse finanziarie provenienti dal PNRR, che dal 2022 al 2023 è entrato nella fase attuativa.

Nel quadro economico che contraddistingue la fase post-pandemica sono sopravvenuti nuovi fattori d'instabilità che incidono sui processi di rilancio e di crescita, per la ripresa dell'inflazione generata dall'aumento dei prezzi energetici, indotta a sua volta dal grave conflitto bellico ai confini dell'area geografica europea.

L'apertura dei percorsi di riforma amministrativa e l'architettura complessiva del PNRR richiamano la centralità delle politiche di bilancio, le quali -con ben maggiore peso e rilevanza nell'area geografica del Mezzogiorno- assumono il ruolo fondamentale di sostegno e d'incentivo alle iniziative necessarie ed indifferibili al superamento delle fragilità sociali ed al rilancio delle attività economiche in stato di permanente difficoltà strutturale.

Al contempo, il contesto delle riforme appena richiamato contribuisce a rafforzare le esigenze di un rapido e razionale consolidamento delle garanzie pretensive ai servizi pubblici ed alle prestazioni amministrative, che costituiscono l'essenza dei diritti sociali, riconosciuti dalla Costituzione quale riflesso dell'uguaglianza solidaristica (artt. 2 e 3 Cost.), tra i quali il diritto alla Salute (art.32 Cost.).

La qualità della democrazia rappresentativa presuppone ponderate ed approfondite riflessioni sull'efficacia e sull'effettività del sistema dei controlli sui bilanci pubblici, sulla sana gestione finanziaria delle risorse collettive e sul buon andamento amministrativo, poiché il difetto di tali complesse condizioni ostacola il raggiungimento di standard soddisfacenti nella tutela dei diritti fondamentali della Persona.

Il contrasto del cd. triangolo delle illegalità (*evasione fiscale, corruzione, infiltrazioni criminali*), che grava con maggiore peso economico sulle aree geografiche del Mezzogiorno, reclama un assetto sinergico e coordinato delle garanzie di legalità finanziaria.

1.2. Dunque, la presente relazione si propone di evidenziare, in sintesi, le questioni di maggiore evidenza, emerse nello svolgimento delle attività di controllo nell'anno 2022, con percorsi argomentativi informati al principio di sussidiarietà (*“La Repubblica procede dal basso verso l'alto”*), in una prospettiva che comprende gli sviluppi nella programmazione delle attività per l'anno 2023.

In particolare, nell'area di lavoro dei controlli finanziari sugli enti locali, sono state rilevate diverse emergenze, tra le quali si annovera la costante sopravvenienza di piani di riequilibrio finanziario pluriennale e di procedure di dissesto, le quali hanno rappresentato un nodo cruciale nella riorganizzazione dei controlli finanziari sugli EE.LL. al fine di recuperare migliori livelli di effettività nella prevenzione finanziaria delle situazioni strutturali di squilibrio.

I dati statistici disponibili evidenziano la incidenza sul territorio della Regione siciliana del maggior numero dei piani e delle procedure in questione, rispetto all'incidenza sugli altri ambiti regionali (dati nazionali al 31/12/2022: n. 202 dissesti, n. 354 PRFP; dati Regione siciliana: n. 44 PRFP, n. 48 dissesti al 31/12/2021; n. 49 PRFP tra i quali i Comuni di Palermo, Messina e la Città metropolitana di Catania, n. 55 dissesti tra i quali i Comuni di Catania, Noto, Naro, Canicattì, Caltagirone, Piazza Armerina, Taormina ed il Libero Consorzio di Siracusa al 31/12/2022), sui quali le leggi di bilancio statale per l'anno 2022 e per l'anno 2023 sono intervenute con disposizioni d'agevolazione finanziaria e procedimentale.

Sulla gestione di bilancio degli enti locali emergono le diffuse difficoltà di natura strutturale, riferite tanto ai Comuni di grandi dimensioni che ai Comuni di media-piccola dimensione, di procedere alla efficiente riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, in misura idonea e sufficiente ad assicurare l'equilibrio finanziario.

Pertanto, in sede di svolgimento istruttorio dei controlli finanziari, saranno acquisiti per l'anno 2023 gli elementi utili a valutare la capacità amministrativa nell'attuazione della spesa d'investimento in situazioni di trasparenza nell'affidamento contrattuale e la sussistenza di un margine corrente, sufficiente ad assorbire i costi ordinari di natura aggiuntiva, gravanti sull'equilibrio di bilancio.

Con riferimento all'area di lavoro dei controlli sulla Regione siciliana, soprattutto dagli esiti del giudizio di parificazione, come definito -allo stato degli atti- con la decisione n. 3/2022 (v. infra par. XXX), emerge un quadro di criticità economico-finanziaria che richiede particolare attenzione per la specificazione degli strumenti e dei contenuti da riversare negli interventi di riforma strutturale.

Infatti, alle complesse dinamiche connesse al ripiano del disavanzo regionale proveniente dagli esercizi pregressi, si aggiungono le altrettanto complesse questioni di rilevanza gestionale per il recupero dell'efficienza amministrativa, tra le quali la riforma della dirigenza ed il riordino e la razionalizzazione delle società e degli organismi partecipati.

Le medesime priorità si estendono al miglioramento della qualità della regolazione normativa, poiché nel panorama generale dello stato delle impugnative delle leggi regionali, emerge l'eccessiva presenza di situazioni di devoluzione del sindacato di legittimità alla Corte costituzionale per questioni connesse alla violazione dei principi dell'equilibrio di bilancio, della congruità finanziaria della copertura delle leggi di spesa, nonché della tutela della concorrenza e del mercato.

L'incremento delle capacità amministrative di rilevanza programmatica, progettuale e gestionale nelle strutture regionali non può prescindere dall'immediata attivazione di percorsi di revisione -anche di rilevanza normativa- dello stato dell'organizzazione della dirigenza pubblica, con recepimento delle risalenti sollecitazioni e raccomandazioni sulla natura sfidante degli obiettivi da inserire nel piano della performance (v. risultanze istruttorie sullo stato dei controlli interni).

Sul totale degli investimenti previsti per 222,1 mld., da impiegare nel periodo 2021/2026, gli investimenti per il Mezzogiorno (che sono mirati e trasversali a tutte le misure) impegnano il 40% delle risorse totali ed hanno i seguenti obiettivi: un Sud più connesso e collegato, un Sud che garantisce servizi sociali, un Sud che attrae investimenti, un Sud più sostenibile.

Il Piano nazionale di ripresa e di resilienza (PNRR), articolato su sei missioni (*digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute*), prevede un importante progetto di riforme che co-involgono: la pubblica amministrazione, la giustizia, la semplificazione della legislazione e la promozione della concorrenza.

Nella fase di attuazione dei progetti finanziati con le risorse provenienti dal PNRR, permangono le dinamiche negative del divario tra le diverse aree geografiche del Paese; i dati economico finanziari di maggiore rilievo che riguardano la Regione siciliana evidenziano le gravi difficoltà nell'adozione di misure incrementali della spesa d'investimento (v. andamento della spesa in atti istruttori rendiconto 2020).

## 2. PANORAMA GENERALE DELLE ATTIVITA' SVOLTE NEL 2022

La Sezione Regionale di controllo si è riunita in n. 75 adunanze (n. 71 nel 2021), n. 26 in contraddittorio e n. 49 in camera di consiglio, ed ha depositato complessivamente n. 246 deliberazioni (n. 211 nel 2021), tra le quali si segnalano:

- gli atti esaminati in sede di controllo preventivo (n. 596), tra i quali il PIAO regionale;

- nei confronti della Regione:

- la deliberazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali ex art. 1, comma 2, D.L. n. 174/2012 cit.;
- la deliberazione sul sistema dei controlli interni della Regione ex art. 1, comma 6, D.L. n. 174/2012;
- le deliberazioni (n. 2) sugli enti del SSR ex art. 1, c. 170 L. n. 266/2005 e art. 1, comma 3 D.L. n. 174/2012;
- le deliberazioni sui gruppi consiliari ex art. 1, commi 10 ss. D.L. n. 174/2012 cit. (n. 36 nel 2022; 24 nel 2021);

- nei confronti degli enti locali:

- le deliberazioni ex art. 1, c. 166, L. n. 266/2005 e artt. 148-148 bis Tuel (n. 117 nel 2022; n. 92 nel 2021);
- le deliberazioni afferenti all'approvazione (n. 3) od il diniego d'approvazione (n. 1) del piano di riequilibrio economico finanziario degli enti locali (Comuni e Città metropolitane) in condizioni di squilibrio strutturale; oltre alle deliberazioni a contenuto istruttorio sui piani di riequilibrio finanziario pervenuti dalla Commissione ministeriale per la finanza locale (n. 23 nel 2022; n. 14 nel 2021)
- le deliberazioni di verifica periodica sull'attuazione delle misure economico-finanziarie contemplate nei piani di riequilibrio pluriennale già approvati (n. 4 nel 2022 e nel 2021)
- le deliberazioni specifiche sulla relazione di fine mandato (n. 11 nel 2022; n. 10 nel 2021);
- i pareri nelle materie di contabilità pubblica ex art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 (n. 29 nel 2022; n. 32 nel 2021).

Le Sezioni Riunite hanno adottato n. 2 deliberazioni ed hanno definito il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione con decisione n. 2/2022 adottata a seguito di complessive n. 11 adunanze (n. 8 in Camera di consiglio, n. 1 in Camera di consiglio con le Parti, n. 2 in contraddittorio).

### 3. I CONTROLLI SULLA REGIONE SICILIANA

#### 3.1 Il giudizio di parificazione del rendiconto regionale per l'es. fin. 2020

##### 3.1.1. *Il giudizio di parificazione del rendiconto regionale per l'es. fin. 2020 (cd. caso siciliano)*

Nella fase preliminare all'apertura delle attività di verifica e d'accertamento istruttorio sul rendiconto 2020, le Sezioni riunite per la Regione siciliana, previo contraddittorio preliminare con le Parti esperito in data 2.2.2022, con l'ordinanza n. 1/2022/QMIG hanno ravvisato la ricorrenza dei presupposti per sollevare alcune questioni di massima contraddistinte da particolare complessità e rilevanza, per la risoluzione di diversi quesiti, tra i quali:

1)- "se al giudizio di parificazione dei rendiconti regionali debbano applicarsi le disposizioni sui giudizi di conto e, in caso affermativo, se tale applicazione sia integrale o parziale; nell'ipotesi di applicazione parziale, quali disposizioni del codice di giustizia contabile siano specificamente applicabili anche con riferimento ai poteri istruttori del Giudice e del Pubblico Ministero".

Il deferimento delle questioni di massima appena menzionate è avvenuto a seguito del deposito, in data 17 dicembre 2021, della motivazione della sentenza n. 20/2021/DELCO/ pronunciata il 7 ottobre 2021 dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, sul ricorso proposto dall'Ufficio di Procura Generale presso la Sezione Giurisdizionale d'Appello della Corte dei conti per la Regione siciliana, avverso la decisione n.6/2021 adottata dalle Sezioni riunite per la Regione siciliana nel giudizio di parificazione del rendiconto es. fin. 2019.

La deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 5/SSRRCO/QMIG/22, pronunciata l'11.4.2022 nell'esercizio delle funzioni di nomofilachia contabile e finanziaria sulle questioni di massima rimesse dal Collegio delle Sezioni riunite per la Regione siciliana nell'ordinanza n. 1/2022/QMIG, ha risolto i dubbi interpretativi generati dalle argomentazioni della sentenza n.20/21 delle Sezioni riunite in s.c. sulla applicabilità al giudizio di parificazione delle norme relative al giudizio di conto, "alla stregua del seguente principio di diritto: La parificazione del rendiconto generale ha natura di controllo, si svolge con le formalità della giurisdizione contenziosa della Corte dei conti nei termini precisati in

motivazione ed è disciplinata dalle disposizioni di cui agli artt. 39, 40 e 41 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214”.

Su tali premesse interpretative, a contenuto confermativo delle deliberazioni d’orientamento che hanno costantemente suffragato le esperienze del giudizio di parificazione a decorrere dall’estensione alle Regioni a statuto ordinario, disposta dalla legge n. 213/2012 di conversione del decreto-legge n. 174/2012), la Sezione del controllo per la Regione siciliana ha avviato e definito la verifica del rendiconto generale es. fin. 2020, approvando i relativi esiti con la deliberazione n. 113/2022/GEST; mentre le Sezioni riunite hanno avviato e definito le attività istruttorie, in conformità alla programmazione delineata nella deliberazione n. 7/2021/SS.RR./PARI cit., approvando nelle camere di consiglio del 10 e 11 ottobre u.s. le relazioni istruttorie (n. 21 bozze di relazione), poi sottoposte all’esame delle Parti nel contraddittorio preliminare al giudizio di parificazione, il quale è stato espletato nella camera di consiglio del 21 novembre u.s. con pienezza, completezza ed esaustività degli approfondimenti su tutti i profili finanziari e gestionali, analiticamente individuati e descritti negli atti istruttori, nei confronti della neo-eletta Giunta regionale, con la partecipazione dell’ufficio del Pubblico Ministero.

Nell’intermezzo temporale tra la chiusura delle attività istruttorie, l’approvazione delle bozze di relazione e lo svolgimento del contraddittorio preliminare al giudizio, la Corte costituzionale ha pronunciato:

- la sentenza n. 184 depositata il 22 luglio u.s. che ha definito il conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione siciliana avverso la sentenza n. 20/2021/DELC/ rigettando il conflitto di attribuzioni e dichiarando che “spettava allo Stato – e per esso alla Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione – esercitare la funzione giurisdizionale e conseguentemente adottare la decisione resa pubblica, all’udienza del 7 ottobre 2021, con la lettura del dispositivo, e poi emessa con la sentenza n. 20/2021/DELC, depositata in data 17 dicembre 2021”, poiché “la configurazione della decisione di parifica – quale risultato dell’esercizio di una funzione di controllo-garanzia, a esito dicotomico (parifica/non parifica), cui accede l’eventuale impugnativa, in vista dell’obiettivo di assicurare la conformità dei fatti di gestione rappresentati nel rendiconto al diritto del bilancio e, in specie, ai principi della legalità costituzionale in tema di finanza pubblica – induce a escludere che l’adozione della legge regionale di approvazione del rendiconto da parte dell’assemblea regionale possa costituire ostacolo all’emanazione della

decisione con cui si accerta, a seguito dell'impugnativa, la legittimità/regolarità di quei fatti", e dunque nell'ambito del conflitto sollevato "le sfere di competenza della Regione e della Corte dei conti si presentano distinte e non confliggenti» (sentenza n. 72 del 2012). Infatti, l'una consiste nel controllo politico da parte dell'assemblea legislativa delle scelte finanziarie dell'esecutivo, illustrate nel rendiconto, l'altra nel controllo di legittimità/regolarità (la "validazione") del risultato di amministrazione e cioè delle «risultanze contabili della gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente» (sentenze n. 247 del 2021 e n. 235 del 2015) su cui si basa il rendiconto, alla luce dei principi costituzionali di stabilità finanziaria";

- la sentenza n. 233 depositata il 21 novembre u.s. la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 legge della Regione Siciliana 17 marzo 2016, n. 3 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale), per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione alla norma interposta di cui all'art. 20 d.lgs. n. 118 del 2011, poiché la norma regionale censurata nel disporre che "[a] decorrere dall'esercizio finanziario 2016, per il finanziamento delle quote residue di capitale ed interessi del prestito sottoscritto ai sensi dell'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 tra il Ministero dell'Economia e la Regione siciliana dell'importo annuo di 127.850 migliaia di euro, è autorizzato l'utilizzo di una quota del Fondo sanitario", produce l'effetto non consentito di correlare "a una entrata certamente sanitaria (il Fondo sanitario) una spesa invece estranea a questo ambito, alterando così la struttura del perimetro sanitario prescritto dall'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, la cui finalità di armonizzazione contabile risulta chiaramente elusa".

### ***3.1.2. Il dispositivo della decisione di parificazione del rendiconto regionale per l'es. fin. 2020***

All'esito del contraddittorio preliminare espletato in data 21 novembre 2021 e della discussione in pubblica udienza in data 3 dicembre u.s., le Sezioni riunite per la Regione siciliana hanno accertato e dichiarato la irregolarità del rendiconto 2020 nelle componenti relative alla parte accantonata ed alla parte vincolata del risultato d'amministrazione con una variazione in negativo di quest'ultimo nella misura di euro (-) 107.065.426,66 (v. tabella pagg. 65-66 decisione n.2/2022), ed hanno sospeso la decisione definitiva del giudizio di parificazione sollevando, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, con separate

ordinanze, rispettivamente n.1 e n. 2. 2023 depositate in data 3 febbraio u.s., le questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 7 (Ripiano del disavanzo derivante dagli effetti del riaccertamento straordinario) del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, nel testo vigente ratione temporis, dell'art. 4, comma 2, (Disavanzo finanziario al 31 dicembre 2018) della legge regionale 28 dicembre 2019, n. 30 e dell'art. 110, commi 3, 6 e 9, (Abrogazioni e modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2020, n. 33, alla legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 e alla legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1) della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, per gli aspetti concernenti l'esatta quantificazione degli stanziamenti definitivi da iscriversi nel Conto del bilancio dell'esercizio 2020 in relazione al disavanzo finanziario, con riferimento ai parametri costituzionali delle disposizioni ex art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.; artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost., in combinato con gli artt. 3, 5 e 120, secondo comma, Cost.; art. 81, quarto comma, Cost.;

b) dell'art. 90, comma 10, (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, come modificato dall'art. 58, comma 2, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, quanto alle spese sostenute nell'esercizio 2020 per il finanziamento annuale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A. Sicilia) a valere sulle risorse del Fondo sanitario regionale, con riferimento ai parametri costituzionali delle seguenti disposizioni ex art. 117, terzo comma; art. 117, secondo comma, lett. e); artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost.

### ***3.1.3. Sugli effetti conformativi diretti ed indiretti del dispositivo di decisione della parifica 2020 (decisione 2/2022/PARI)***

Al fine della ricognizione -allo stato attuale- degli effetti direttamente ed indirettamente connessi al giudizio di parifica del rendiconto 2020 ed al dispositivo di decisione cit. si evidenzia:

- la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 19 "*Disposizioni finanziarie discendenti dalla decisione della Corte dei conti del 3 dicembre 2022 sul Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2020. Disposizioni varie*" (v. in particolare, art. 1 e 2);

- la legge 29 dicembre 2022, n. 197, "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", che nelle disposizioni dell'art. 1, **al comma 162** in materia di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria, riconosce in

favore della Regione siciliana l'importo di 200 milioni di euro per l'anno 2022; mentre **al comma 841** autorizza la Regione siciliana a ripianare in quote costanti, in dieci anni a decorrere dall'esercizio 2023, il disavanzo relativo all'esercizio 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022, con il recepimento contestuale **al comma 843** dell'accordo sottoscritto con lo Stato il 14 gennaio 2021, in attuazione dei principi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, della responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e della responsabilità intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, garantendo il rispetto di specifici parametri di virtuosità, quali la riduzione strutturale della spesa corrente;

- la dichiarazione programmatica depositata agli atti del giudizio, nel contraddittorio del 21 novembre u.s. con la quale *"Si assicura l'impegno del Presidente della Regione ad intervenire sin dall'inizio della legislatura per affrontare tutte le criticità strutturali rilevate negli atti istruttori della Corte dei conti"*;

- il decreto del Presidente della Regione siciliana 606/GAB del 25 novembre u.s. di costituzione del gruppo di lavoro per il coordinamento delle complesse attività necessarie alla ricognizione straordinaria della situazione patrimoniale della Regione (*v. sul punto, dichiarazione di irregolarità dello stato patrimoniale e del conto economico in decisione di parificazione n.6/2021/SS.RR./PARI del 18 giugno 2021 cit., nonché l'esito della dichiarazione d'irregolarità dello stato patrimoniale allegato al rendiconto es. fin. 2020 nella decisione 2/2022/PARI*).

### **3.2. Le altre categorie di controllo sulla Regione**

Con criteri di massima sintesi, si espongono i dati informativi sulle altre tipologie di controllo svolte nei confronti della Regione siciliana.

#### ***3.2.1. La verifica del rendiconto generale per la Regione siciliana es. fin. 2020 espletata dalla Sezione Regionale di controllo***

Sulla base delle vigenti norme di attuazione dello Statuto speciale, con la deliberazione 113/2022/GEST è stata approvata la verifica del rendiconto generale per la Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2020, con l'applicazione delle "Procedure di campionamento" in conformità ai criteri di cui alla delibera n. 138/INPR/2019, all'esito delle quali sono state accertate le irregolarità, poi recepite nelle statuizioni del dispositivo della decisione 2/2022, pronunciata sul rendiconto (v. retro 1.1.2.)

### **3.2.2 Relazione sulle tipologie delle coperture finanziarie delle leggi di spesa e sulle tecniche di quantificazione degli oneri (art. 1, comma 2, del DL n. 174/2012)**

La Sezione regionale di controllo ha proceduto alla disamina della legislazione della Regione siciliana, promulgata nel corso dell'esercizio 2020, approvando la relazione allegata alla deliberazione n. 114/2022/RQ del 1° luglio 2022.

In tale sede, sono state rilevate molteplici criticità riguardanti, tra l'altro, l'assenza o l'inidoneità delle relazioni tecniche, l'utilizzo non adeguatamente supportato delle clausole di neutralità finanziaria, la problematicità delle forme di copertura derivanti dalla rimodulazione del piano di rientro dal disavanzo e dalla riprogrammazione delle risorse dei fondi europei e nazionali, il rinvio a stanziamenti di bilancio sul presupposto (non puntualmente dimostrato) della sussistenza, in essi, di sufficienti disponibilità, la carenza informativa alla base delle decisioni di storno o di riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, nonché le perduranti (e crescenti) complessità e farraginosità della tecnica legislativa.

Le valutazioni ed i rilievi esposti nel menzionato referto sono state integralmente trasposte nel giudizio di parificazione del rendiconto 2020.

Inoltre, in coerenza con la visione unitaria e ciclica del bilancio, poiché non tutte le poste contabili esposte nel rendiconto trovano titolo e fondamento sostanziale nella legislazione emanata nell'anno 2020, l'analisi svolta nel giudizio di parificazione si è estesa anche alla legislazione formatasi negli esercizi pregressi, ogniqualvolta in relazione alla stessa sussistano problematiche ridondanti sulla legittimità delle partite esaminate (è il caso del capitolo n. 476521, concernente "spese per l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale"<sup>1</sup>, che ha registrato, anche nel 2020, gli effetti della disposizione di cui all'art. 13 della legge regionale n. 13 del 2019, espunta dall'ordinamento con la sentenza C. Cost. n. 16 del 2021).

### **3.2.3. Il controllo di "certificazione finanziaria" del contratto collettivo regionale di lavoro per la dirigenza e per le Fondazioni teatrali**

---

<sup>1</sup> Sul capitolo n. 476521 non sono stati parificati gli impegni e i corrispondenti pagamenti per l'importo di euro 94.701.366,41; invece, è stato parificato con riserva l'importo di euro 66.461.802,85, demandando alla Regione Siciliana la verifica concreta dei presupposti per l'affidamento di servizi di trasporto pubblico locale ai Comuni di Palermo, Catania e Messina, con le modalità dell'in house providing.

**- Deliberazione n. 12/2022/CCR – Certificazione parzialmente positiva dell’ipotesi di Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale dell’area della dirigenza della Regione siciliana e degli Enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, per il triennio normativo ed economico 2016-2018, sottoscritto tra novembre e dicembre 2020 dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione siciliana e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Questione di legittimità costituzionale (ordinanza n. 13/2022/CCR)**

Nell’ambito dell’attività di certificazione sull’attendibilità della quantificazione dei costi contrattuali e sulla compatibilità finanziaria ed economica rispetto agli strumenti di programmazione e bilancio (art. 27, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10), la Sezione di controllo per la Regione siciliana, con deliberazione n. 12/2022/CCR, ha pronunciato la certificazione parzialmente positiva dell’ipotesi di Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale dirigenziale della Regione siciliana per il triennio normativo ed economico 2016 – 2018, con esclusione dell’art. 68, commi 2, 3 e 8, avente ad oggetto “Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, parte variabile e di risultato”, in relazione al quale ha sospeso il procedimento di certificazione per sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge regionale 24 settembre 2021, n. 24, in riferimento agli articoli 81, terzo comma, e 97, primo comma, Costituzione, con la separata ordinanza n. 13/2022/CCR (registro delle ordinanze della Corte costituzionale n. 22 del 2022, pubblicata in G.U.R.I. 16 marzo 2022, n. 11, udienza pubblica fissata per il 22 marzo 2023).

L’ordinanza di rimessione si segnala per l’aspetto della novità consistente nell’affermazione, per la prima volta, della legittimazione delle sezioni regionali di controllo a sollevare questione di legittimità costituzionale nell’ambito del controllo finalizzato alla certificazione dell’attendibilità dei costi delle ipotesi di contratto collettivo e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio.

Nel merito della questione prospettata, la Sezione ha espresso il dubbio che dall’atto negoziale discenda un nuovo e maggiore costo, concernente l’incremento stabile del fondo per il trattamento accessorio, che non rinviene adeguata copertura all’interno dell’art. 4 della legge regionale n. 24 del 2021. La Sezione, infatti, nel richiamare sul punto le pertinenti

previsioni del d.lgs. n. 118/2011, allegato n. 4/2, § 5.2, ha manifestato l'opinione che le spese in esame – che con cadenza annuale devono essere stanziare nella misura individuata nella fonte negoziale, per consentire la futura costituzione del fondo in vista della successiva contrattazione integrativa – avrebbero natura di oneri inderogabili, a carattere ricorrente e obbligatorio, in quanto «spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi» (art. 21, c. 5, lett. a, legge 31 dicembre 2009, n. 196).

**- Deliberazione n. 10/2022/CCR - Fondazione Teatro Massimo di Palermo - Rapporto di certificazione negativa - Ipotesi di contratto integrativo aziendale.**

Al fine di far fronte allo stato di grave crisi del settore lirico-sinfonico e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, il legislatore nazionale è intervenuto con plurimi provvedimenti normativi, tra i quali il D.L. 31/01/2005, n. 7 e sue successive modificazioni ed integrazioni, il cui art. 3 ter, commi 4 e 5, stabilisce che: "4. I contratti integrativi aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche sono sottoscritti esclusivamente nelle materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, non possono disciplinare istituti non esplicitamente loro demandati dal medesimo contratto collettivo e non possono derogare a quanto previsto in materia di vincoli di bilancio.

In tale contesto normativo, la Sezione regionale di controllo ha deliberato la certificazione negativa dell'ipotesi di accordo aziendale, trasmesso il 3 gennaio 2022, dalla Fondazione Teatro Massimo di Palermo per il riconoscimento dell'indennità del 25% della retribuzione lorda per le attività svolte tradizionalmente all'aperto, nel periodo intercorrente dal 01.07.2021 al 12.08.2021, dai dipendenti della Fondazione.

### **3.2. Il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari**

Nell'anno 2022 sono state adottate n. 36 deliberazioni in materia di controllo sui rendiconti dei gruppi parlamentari dell'Assemblea Regionale Siciliana (ARS).

### **3.3. Controllo sul Servizio sanitario regionale (SSR) e sulle Aziende ospedaliere e sanitarie**

Nel corso del 2022 sono state emesse n. 2 deliberazioni su enti del servizio sanitario ex art.1, co. 170, l.266/2005 e art. 1, co. 7, d.l.174/2012:

- **Deliberazione n. 5/2022/PRSS** - Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo - Controllo finanziario sugli enti del SSN - Bilanci di esercizio anni 2018 e 2019-, nella quale sono state accertate molteplici irregolarità, tra le quali: la mancanza, per un lungo arco temporale, del Collegio sindacale; il risultato negativo della gestione ordinaria, per l'esercizio 2019; la rilevante consistenza del contenzioso e la necessità della determinazione del relativo Fondo con criteri più rigorosi e attendibili; l'assenza di specifici obiettivi finanziari fissati, dalla Regione, per l'acquisto di dispositivi medici.

- **Deliberazione n. 7/2022/CONTR/PRSS**- Azienda Ospedaliera O.R. Villa Sofia-Cervello di Palermo - Controllo finanziario sugli enti del SSN sui bilanci d'esercizio 2017 e 2018, nella quale sono stati accertati molteplici profili di criticità finanziaria tra i quali il principale è costituito dalla presenza, per entrambi gli esercizi considerati, di c.d. "perdite programmate", che hanno determinato l'adozione da parte dell'Azienda di un Piano di rientro, non ancora approvato dal competente Assessorato alla Salute.

## 4. I CONTROLLI SUGLI ENTI LOCALI

### 4.1. Controllo ex art. 148 bis Tuel (art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005)

Tra le criticità più frequenti si evidenziano:

- la mancata determinazione della giacenza vincolata di cassa alla data del 1° gennaio, secondo il principio applicato 10.6 della contabilità finanziaria, approvato con il d.lgs. 118/2011, ed il frequente ricorso all'anticipazione di tesoreria;
- la mancata o insufficiente previsione, tra le quote componenti il risultato di amministrazione, di accantonamenti per contenzioso, spese legali e altre passività potenziali;
- l'assenza di un'esaustiva relazione sul contenzioso in essere in cui è parte l'Ente e di una reale disamina dei rischi di soccombenza;
- la rilevante insorgenza di debiti fuori bilancio in assenza di congrui accantonamenti;
- l'insufficiente accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE);
- la difficoltà strutturale nella riscossione delle entrate proprie e l'inadeguatezza delle misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione tributaria;
- l'accumulazione di una mole ingente di residui attivi e/o passivi con rifrazione contabile sull'esatta determinazione del risultato d'amministrazione e sulla verifica degli equilibri di bilancio.
- la carenza di idoneo sistema informativo sui rapporti con le società e gli organismi partecipati ed il difetto della cd. doppia asseverazione nel rapporto debiti/crediti.

Nell'area di lavoro dei controlli finanziari sugli enti locali continua a essere rilevata la costante sopravvenienza di piani di riequilibrio finanziario pluriennale e di procedure di dissesto, le quali rappresentano un nodo cruciale nella riorganizzazione dei controlli finanziari sugli EE.LL. al fine di recuperare migliori livelli di effettività nella prevenzione finanziaria delle situazioni strutturali di squilibrio.

I dati statistici disponibili evidenziano la incidenza sul territorio della Regione siciliana del maggior numero dei piani e delle procedure in questione, rispetto all'incidenza sugli altri ambiti regionali (al 31/12/2022, **n. 49 PRFP** tra i quali i Comuni di Palermo, Messina e la Città metropolitana di Catania; **n. 55 dissesti** tra i quali i Comuni di Catania, Noto, Naro, Canicattì, Caltagirone, Piazza Armerina, Taormina ed il Libero Consorzio di Siracusa).

#### **4.2. Attività di controllo ex art. 148 TUEL**

Per diversi enti locali sono state adottate pronunce specifiche che hanno rilevato le persistenti criticità del sistema dei controlli interni, soprattutto sul versante del controllo di gestione, a causa della mancanza di contabilità economica (che consente una misurazione dei costi e dei ricavi per la valutazione dell'efficienza dell'azione amministrativa), e su quello dei controlli sulle società partecipate e sulla qualità dei servizi.

#### **4.3. Piani di riequilibrio finanziario pluriennale. Verifica periodica dell'attuazione. Procedure di dissesto finanziario. Monitoraggio e misure correttive**

Anche nell'anno 2022 la Sezione regionale di controllo è stata impegnata nella disamina di complesse situazioni finanziarie, connesse a numerosi piani di riequilibrio adottati da Comuni e Città metropolitane per superare i fattori strutturali la cui permanenza genera il rischio del ricorso alla procedura di dissesto.

Purtroppo, nel confronto con gli altri ambiti regionali, la Regione siciliana è gravata dal maggiore numero di Piani di riequilibrio finanziario pluriennale e di Procedure di dissesto finanziario.

I dati statistici sulle attività svolte sono così compendiate per l'anno 2022:

- n. 4 deliberazioni afferenti all'approvazione (n. 3) od il diniego d'approvazione (n. 1) del piano di riequilibrio economico finanziario degli enti locali (Comuni e Città metropolitane) in condizioni di squilibrio strutturale;
- n. 23 deliberazioni a contenuto istruttorio sui piani di riequilibrio finanziario pervenuti dalla Commissione ministeriale per la finanza locale;
- n. 4 deliberazioni di verifica periodica sull'attuazione delle misure economico-finanziarie contemplate nei piani di riequilibrio pluriennale già approvati (v. in particolare del. 187/22 Comune di Scicli).

I dati istruttori che confluiscono nel sistema di monitoraggio avviato in fase di sperimentazione presso gli uffici della Sezione addetti ai controlli finanziari (cd. banca-dati M.E.LO.- monitoraggio enti locali) fondano la presunzione che la platea dei Comuni, i quali sono inficiati da difficoltà finanziarie di tipo grave da trattare con il ricorso a procedure di risanamento sia destinato a crescere in percentuali significative, alla luce delle risultanze delle verifiche operate in sede di controllo finanziario, dalle quali emerge il rispetto meramente formale ed apparente degli obiettivi di finanza pubblica ed un risultato di

amministrazione non attendibile, in ragione della sussistenza di imputazioni di bilancio non conformi alle regole dell'armonizzazione o di rappresentazioni contabili artificiose, oltre che di palesi violazioni dei principi fondamentali della contabilità armonizzata, la cui corretta applicazione condurrebbe, in alcuni casi, ad un saldo finale negativo ed all'emersione di consistenti disavanzi da ripianare.

La descritta situazione di grave criticità finanziaria di rilevanza strutturale coinvolge anche i maggiori Comuni dell'Isola (Palermo, Catania, Messina)<sup>2</sup>.

#### **4.4. Controllo, ai sensi dell'art.1, comma 173, della L. n. 266/2005, sugli atti di spesa relativi ad incarichi di consulenza conferiti dai Comuni e dalle Città metropolitane**

La Sezione nell'anno 2022 è stata impegnata, tra altro, nel controllo, ai sensi dell'art.1, comma 173, della L. n. 266/2005, sugli atti di spesa relativi ad incarichi di consulenza conferiti dai Comuni e dalle Città metropolitane.

La normativa *de qua*, infatti, prevede che gli atti di spesa relativi ai precedenti commi 9, 10, 56 e 57, di importo superiore a 5.000 euro, devono essere trasmessi alla competente Sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione. La finalità di tale previsione normativa è riconducibile all'accertamento, di tipo collaborativo, da parte della Corte, dell'idoneità dell'attività amministrativa posta in essere dagli enti controllati a raggiungere determinati risultati, attraverso una verifica della sua efficacia, efficienza ed economicità, che non può comunque prescindere da un riscontro della conformità della stessa a norme giuridiche.

Gli enti controllati, nell'anno in esame, sono stati quelli che hanno provveduto all'invio dei relativi provvedimenti di conferimento e i cui incarichi risultavano ancora in corso di svolgimento nell'anno 2022 (Città Metropolitana di Palermo- deliberazione VSGO 197/2022; Città Metropolitana di Catania- deliberazione VSGO 200/2022, Comuni di Castelbuono - VSGO 196/2022, Melilli- VSGO 199/2022; San Gregorio di Catania- VSGO 198/2022).

---

<sup>2</sup> Per l'esemplificazione della complessità dei fenomeni finanziari esaminati nello svolgimento dei controlli finanziari meritano menzione i casi dei Comuni di Mazzarino (deliberazione misure correttive n. 28/22/PRSP), Campofelice di Roccella (deliberazione 244/2022), Messina (deliberazione 24/2022- presa atto riformulazione PRFP), Scicli (deliberazione verifica periodica PRFP), Corleone (deliberazione istruttoria PRFP), Ustica (deliberazione istruttoria PRFP), Gualtieri Sicaminò (deliberazione 126/2022 diniego approvazione PRFP), Campobello di Mazara (deliberazioni 127 e 230/2022 misure correttive) e Mazara del Vallo (deliberazione 103/22 misure correttive).

Dalla verifica della Sezione sono emerse due tipologie di incarichi, la prima riconducibile a quello dell'Esperto (art.14 della L.r. siciliana n.7 del 1992 e art.12 della legge regionale siciliana n. 15/2015) e la seconda riferibile agli incarichi di consulenza veri e propri, di cui all'art. 7 del d.lgs. 165/2001.

In entrambi le fattispecie, sono emerse alcune criticità, oggetto di apposite deliberazioni di accertamento da parte di questa Sezione.

In particolare, in riferimento alla tipologia dell'Esperto, sono stati rilevati i seguenti profili di non conformità all'ordinamento vigente:

1) assegnazione all'incaricato di compiti di tipo burocratico e/o di supporto all'effettuazione delle ordinarie attività gestionali, rientranti nelle competenze riservate agli uffici tecnici ed amministrativi dell'ente locale (nonostante la sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 15.03.2022) o riguardanti l'esercizio di funzioni attribuite ad altri organi;

2) genericità dell'incarico e modalità di espletamento dello stesso non congruamente predeterminato e riferito a specifici obiettivi da conseguire da parte del Sindaco, ovviamente sempre in osservanza del fondamentale principio di "separazione tra formulazione dell'indirizzo politico e gestione amministrativa" ;

3) incarico di esperto conferito a soggetto non in possesso di laurea e assenza della documentata professionalità richiesta, perché possa essere "ampiamente motivato" il conferimento dell'incarico al soggetto che ne sia eventualmente privo.

Per quanto attiene, invece, il conferimento di incarichi di cui all'art. 7 d.lgs. 165/2001, si è accertato :

1) che l'oggetto della prestazione non era corrispondente alle competenze istituzionali della P.A., ad obiettivi e progetti specifici e determinati e non risultava coerente con le esigenze di funzionalità della P.A.;

2) la carenza di motivazione sull'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

3) l'assenza del preventivo parere del revisore, di cui all'art.1, comma 42, della L.311/2004.

In entrambi i casi, in seguito alle deliberazioni di accertamento delle criticità sopra esposte, gli enti hanno provveduto a adottare misure correttive, anche per il tramite di provvedimenti di annullamento in autotutela.

## **5. ESAME DEI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

Tale attività è stata espletata all'interno dell'area dei controlli finanziari sugli enti locali e nei confronti della Regione in sede di giudizio di parificazione.

Da entrambi i contesti richiamati emergono rilevanti criticità, per le quali si rinvia alle risultanze d'accertamento e deliberative.

Sull'assetto complessivo del sistema delle partecipazioni regionali e sullo stato di attuazione dei piani di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica nella gestione del bilancio della Regione Siciliana e del bilancio degli enti locali, in esecuzione delle disposizioni di riordino della materia contenute nel TUSP (D.lgs. n. 175/2016), è significativo l'esito dei controlli espletati in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti per gli esercizi 2019 e 2020.

Proseguirà, dunque, anche nel 2023, il monitoraggio degli organismi partecipati e delle misure di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie adottate a norma dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, al fine di verificarne gli effetti sugli equilibri di bilancio degli enti partecipanti e di valutarne l'impatto complessivo sulla finanza pubblica. Agli stessi fini, per rendere valutazioni più stringenti in ordine alle criticità emerse dalle verifiche effettuate sul fenomeno delle esternalizzazioni ed ai loro riflessi sugli equilibri degli enti partecipanti, saranno espletati specifici approfondimenti sui bilanci consolidati. A tale scopo, potranno essere utilizzati i dati desunti dai questionari allegati alle linee guida in materia di bilancio consolidato, approvate dalla Sezione delle autonomie (controllo/referto avviato con deliberazione n. 125/2021/INPR).

## 6. ATTIVITÀ CONSULTIVA

Anche per l'anno 2022 il coordinamento dell'attività consultiva è stato affidato al Presidente aggiunto Anna Luisa Carra, che ha tempestivamente avviato un programma di razionalizzazione della funzione, mediante la progressiva formazione di una banca-dati, che sarà collegata con la "centrale pareri" in fase di sperimentazione presso la Sezione delle Autonomie.

In riferimento alla funzione consultiva, nella quale la Sezione ha reso complessivamente n. 29 pareri, si segnalano, anzitutto, i rilevanti contributi interpretativi resi dalla Sezione sul tema delle capacità assunzionali degli enti territoriali, anche in rapporto alle peculiarità che caratterizzano, in materia, l'assetto ordinamentale siciliano.

In particolare, con la delibera n. 50/2022/PAR, la Sezione ha espresso il proprio parere in merito alla determinazione delle voci di spesa e di entrata rilevanti ai fini della verifica del rispetto dei valori-soglia di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019 e del relativo decreto attuativo (DM 17 marzo 2020), nel caso in cui l'ente fruisca di risorse finanziarie, destinate a spese di personale, che traggano origine da etero-finanziamenti, ritenendo, nello specifico, non rilevanti ai fini del suddetto calcolo, le risorse poste a carico del bilancio regionale e destinate alle autonomie locali per l'espletamento delle procedure di stabilizzazione del personale precario di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017, in quanto riconducibili al novero degli etero-finanziamenti previsti dall'art. 57, comma 3-septies, del d.l. 104 del 2020.

Ulteriori importanti precisazioni sul medesimo argomento sono state fornite, successivamente, con le deliberazioni n. 111/2022/PAR, n. 121/2022/PAR e n. 142/2022/PAR.

Il parere n. 121/2022/PAR si segnala per aver affrontato, tra l'altro, la questione della applicabilità nei confronti degli enti di area vasta della Regione siciliana (liberi Consorzi comunali e Città metropolitane) delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 1-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito in legge n. 58 del 2019, e al correlato Decreto Interministeriale 11 gennaio 2022 il quale, dopo aver premesso «che la Regione Siciliana con la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante «Disposizioni in materia di liberi consorzi comunali e Città metropolitane ha attuato il processo di riordino istituzionale degli enti di area vasta, previsto a livello nazionale con la legge 7 aprile 2014, n. 56, e che la Regione Siciliana con successiva legge regionale 12 dicembre 2016, n. 27, ha definito i limiti della spesa di

personale dei predetti enti in misura non corrispondente e disomogenea rispetto a quelli previsti dalla normativa statale di cui all'art. 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190>>, espressamente precisa che <<le disposizioni di cui al presente decreto non trovano diretta applicazione nei confronti di tali enti>>.

Per quanto concerne la distinta tematica dei debiti fuori bilancio, meritevole di nota è la deliberazione n. 165/2022/PAR, resa in relazione ad una richiesta proveniente dall'Assessorato regionale dell'Economia, con cui la Sezione ha compiuto una approfondita disamina volta a individuare il corretto procedimento da seguire per il pagamento delle spese obbligatorie, sorte in esercizi precedenti, per le quali non è stata assicurata copertura finanziaria nell'esercizio di competenza e i criteri per la loro riconducibilità o meno all'istituto del debito fuori bilancio, di cui all'art. 73 del d.lgs. n. 118 del 2011 (questione su cui la Sezione ha avuto modo di esprimersi, invero, anche con la deliberazione 81/2022/PAR).

Infine, un interessante apporto ricostruttivo è stato reso, con la deliberazione n. 190/2022/PAR, sulla particolare fattispecie delle modalità di recupero del disavanzo emerso a seguito di una rideterminazione postuma del risultato di amministrazione di un determinato esercizio, offrendo chiarimenti esegetici incentrati, segnatamente, sulla disciplina posta dai paragrafi 9.2.26, 9.2.28 e 9.2.30 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011.

Meritevole di segnalazione è anche la delibera n. 51/2022/PAR, la quale ricostruisce i principi e le regole che governano il procedimento di costituzione del Fondo e la contrattazione decentrata, la contabilizzazione e l'utilizzo del Fondo stesso negli enti che hanno dichiarato il dissesto ex art. 244 TUEL, sulla base dell'esame dell'art. 67, comma 6, del CCNL 2018, affermando che l'ente dissestato conserva il potere/dovere di costituire il Fondo, seppure esclusivamente nella composizione limitata alla parte stabile e alla componente della parte variabile legata alle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge, di cui al comma 3, lett. c, dell'art. 67 citato.

### **6.1. Lo sviluppo della funzione consultiva**

Appare di rilevante impatto sull'assetto dei controlli, l'art. 46 legge 23/12/2021, n. 238, intitolato "Sviluppo della funzione consultiva", entrato in vigore dal 1° febbraio 2022, il

quale prevede al comma 2 che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, rendano pareri sulle condizioni di applicabilità della normativa di contabilità pubblica all'esercizio delle funzioni e alle attività finanziate con le risorse stanziare dal PNRR e con i relativi fondi complementari, per le fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro. Dall'introduzione di tale riforma della funzione consultiva è ragionevole la previsione di un probabile incremento quali-quantitativo, delle attività di resa dei pareri nelle materie di contabilità pubblica.

Allo sviluppo della funzione consultiva appartiene anche l'attività di resa del parere cd. preventivo, prevista con particolari e specifiche modalità procedurali e contenutistiche dalla novella del Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica, in riferimento agli artt. 4 bis e 5 comma 3 e segg. D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, come interpretati nella deliberazione di orientamento delle Sezioni Riunite n. 16/2022/QMIG).

## 7. CONTROLLO PREVENTIVO E SUCCESSIVO DI LEGITTIMITÀ

### 7.1. Controllo preventivo di legittimità sugli atti delle amministrazioni dello Stato aventi sede in Sicilia

Nell'ambito dell'attività di controllo preventivo di legittimità sugli atti delle amministrazioni dello Stato aventi sede in Sicilia sono stati esaminati n. 585 provvedimenti ex art. 3, c. 1°, della legge n. 20/1994 ed ex art. 10 del D. Lgs. n. 123/2011. Si segnala che a far data dal 1° giugno 2020 l'Ufficio di controllo ha aderito all'applicazione del sistema informativo SILEA.

In sede di **controllo preventivo** si evidenzia per l'importanza dei principi interpretativi ricostruiti nel contraddittorio con il Ministero della Difesa - Stazione elicotteri M.M. di Catania e la Ragioneria territoriale dello Stato, la fattispecie contrattuale esaminata nella:

**- Deliberazione n. 78/2022 - controllo preventivo di legittimità di un decreto del Ministero della Difesa - Stazione elicotteri M.M. di Catania, approvativo di un contratto di servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di automezzi logistici della M.M. (relativamente a strutture ubicate nelle sedi di Augusta, Messina e Catania) dell'importo complessivo di euro 165.0000, attuativo di un accordo quadro quadriennale dell'importo complessivo di euro 1.386.554,40, già ammesso a controllo preventivo di legittimità e registrato dalla Corte dei conti.**

Invero, per le problematiche giuridiche di particolare interesse affrontate nel corso dell'esercizio 2022 nell'ambito dell'attività di controllo preventivo di legittimità, la segnalazione della deliberazione della Sezione di controllo per la Regione siciliana n.78 del 14 aprile 2022, afferisce la questione dell'assoggettabilità a controllo preventivo di legittimità dei decreti approvativi di contratti, attuativi di accordi quadro, di importo inferiore alla soglia prevista dall'art. 3, comma 1, lett. g) della legge n.20/94.

Al riguardo il Collegio, chiamato a pronunciarsi sull'assoggettabilità a controllo preventivo di legittimità di un decreto del Ministero della Difesa - Stazione elicotteri M.M. di Catania, approvativo di un contratto di servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di automezzi logistici della M.M. (relativamente a strutture ubicate nelle sedi di Augusta, Messina e Catania) dell'importo complessivo di euro 165.0000, attuativo di un accordo quadro quadriennale dell'importo complessivo di euro 1.386.554,40, già ammesso a controllo preventivo di legittimità e registrato dalla Corte dei conti - Ufficio di controllo

sugli atti del Ministero degli Interni e del Ministero della Difesa, ha evidenziato che “*i contratti attuativi di accordo quadro sono sottoponibili a controllo preventivo di legittimità qualora d'importo superiore alla soglia prevista dall'art.3, comma 1, lettera g) della legge n.20/94*”. Ciò in coerenza con l'interpretazione testuale della norma, oltreché con la ratio sottesa alla stessa, atteso che diversamente opinando, la Corte sarebbe chiamata a pronunciarsi anche con riferimento a decreti approvativi di contratti di importo esiguo.

Va comunque evidenziato che, stante la rilevanza della problematica in questione e la presenza di pronunce non omogenee al riguardo da parte delle diverse Sezioni della Corte dei conti, la questione di massima è stata successivamente e recentemente sottoposta all'adunanza generale della Sezione centrale di controllo di legittimità e risolta accedendo ad una “*interpretazione sistematica che, partendo dalla ratio dell'art.3 della legge n.20 del 1994, tenga precipuo conto del mutato quadro di riferimento introdotto dal decreto legislativo n.50 del 2016, teso a privilegiare, in sede di calcolo delle soglie previste, ai fini della procedura di scelta del contraente e del successivo controllo, l'importo non del singolo atto ma dell'intera operazione economica oggetto del programma di spesa e del successivo bando di gara*” (delibera n. SCCLEG/5/2022/PREV a seguito di adunanza generale del 16 novembre u.s.).

## ***7.2. Controllo preventivo di legittimità sugli atti della Regione elencati dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655***

Nell'ambito dell'attività di controllo preventivo di legittimità svolta sugli atti dell'Amministrazione della Regione siciliana si segnala, per la particolare rilevanza, l'attività istruttoria svolta sul **Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Regione siciliana 2022 - 2024**, trasmesso all'ufficio di controllo della Corte dal Presidente della Regione con decreto del 26 settembre 2022, unitamente alla delibera di Giunta del 20 settembre 2022, approvativa dello stesso piano.

**Il PIAO regionale** trova la sua fonte normativa nell'art.6 del decreto legge n.80/2021 (come modificato dalla legge di conversione n.113/2021), che nell'ambito delle misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni in funzione dell'attuazione del PNRR, oltre che per l'efficienza della giustizia, ed anche nell'ottica della semplificazione dei processi, prevede che le Pubbliche Amministrazioni con più di 50 dipendenti adottino entro il 31 gennaio di ogni anno, attraverso l'Organo di indirizzo politico, un Piano Integrato di Attività e Organizzazione, con durata triennale e da aggiornare annualmente.

Con i successivi DPR n.81 del 24 giugno 2022 e DPCM 132 del 30 giugno 2022 (concertato quest'ultimo tra il Ministro della Pubblica Amministrazione e il Ministro dell'Economia e delle Finanze), sono stati individuati e soppressi gli adempimenti relativi a diversi atti di pianificazione, assorbiti nelle apposite sezioni del PIAO, ed è stato definito il contenuto dello stesso e l'adozione da parte degli organi di indirizzo politico.

La complessa attività istruttoria condotta sul PIAO della Regione siciliana, vista sia la corposa documentazione allegata allo stesso, concernente i diversi atti programmatori confluiti al suo interno, nonché la fase sperimentale di avvio del nuovo strumento integrato di programmazione, ha comunque portato a verificarne la conformità, quanto all'organo che lo ha adottato, al termine di adozione e al contenuto, alle linee tracciate dal legislatore statale.

La proposta del PIAO all'esame, infatti, redatto dalla Segreteria generale del Presidente della Regione e sottoposta allo stesso Presidente, viene da questi condivisa e trasmessa alla Giunta regionale per l'approvazione.

Quanto alla definizione ed al contenuto, il Piano regionale esaminato recepisce lo schema del PIAO allegato al Decreto interministeriale, essendo articolato su sezioni e sottosezioni, secondo le linee prescritte dalle disposizioni regolamentari statali, e confluendo nello stesso, sia pur nelle forme sintetiche e semplificate richieste dal legislatore, i diversi piani previsti dalle norme di riferimento ed in particolare: **il Piano della performance, il Piano della digitalizzazione, il Piano delle azioni positive, il Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, il Piano per il lavoro agile, il Piano triennale dei fabbisogni del personale, il Piano della formazione.**

Nell'ambito del controllo preventivo e successivo di legittimità su atti, merita segnalazione anche la deliberazione n.23/2022/INPR con la quale la Sezione, a seguito di ampia ed analitica ricostruzione normativa, ha escluso l'assoggettamento a controllo delle contabilità mensili dei pagamenti effettuati per le spese di bilancio della Regione siciliana, redatte dall'Istituto cassiere su appositi modelli contabili in uso presso il servizio di Tesoreria dello Stato.

## 8. CONTROLLO SULLA GESTIONE E CONTROLLO CONCOMITANTE

In conformità alla deliberazione di programmazione delle attività di controllo è stata approvata per il contraddittorio nei confronti della Regione e degli enti del SSR, la bozza di deliberazione n. 245/2022/GEST, avente ad oggetto la Gestione dei Fondi Covid da parte degli enti del Servizio Sanitario Regionale, dalla quale emergono una molteplicità di profili di criticità finanziaria, inerenti all'economicità e all'efficienza della spesa sanitaria.

Sono tuttora in corso le attività istruttorie sui rimanenti ambiti programmati di controllo gestionale, tra i quali il controllo/referto sulla gestione dei beni confiscati ed il controllo/referto sullo stato di attuazione dei piani di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica nella gestione del bilancio della Regione Siciliana e del bilancio degli enti locali.

### *8.1. La programmazione e l'avviamento del controllo concomitante*

Il controllo concomitante ex art. 22, comma 2, d.l. n. 16 luglio 2020, n. 76, conv., con mod., dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 da coordinare con il controllo di gestione ex art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come richiamato dall'art. 7 comma 7 d.l. n. 77/20 21, conv. in legge n. 108/2021, con l'esplicito rinvio ai criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è stato avviato con la metodologia e le modalità procedurali dei controlli di gestione, le quali devono essere adeguate ed adattate alla particolare tipologia dell'attività delineata dalla disciplina vigente, che ha attribuito alla Corte dei conti, un controllo successivo, ravvicinato temporalmente alla gestione in corso, con effetti sollecitatori/propulsivi e sbloccanti sulle situazioni di ritardo/inerzia e inadempimento.

Le priorità nell'avviamento di tale controllo discendono dal quadro programmatico risultante dalle deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 43/2022 e della Sezione Autonomie n. 1/2023. L'individuazione dei progetti d'investimento è fondata sull'elaborazione del sistema di estrapolazione dei CUP, incentrata sulla dimensione finanziaria degli interventi, sulla rilevanza strategica degli investimenti per la crescita economica del territorio ed il superamento dei divari dell'area del Mezzogiorno e sugli indicatori di priorità desunti dalle emergenze e dai bisogni fondamentali delle diverse Comunità territoriali.

Le opzioni di priorità sono già state evidenziate nelle prime deliberazioni di apertura del procedimento di controllo concomitante. Per l'uniformità della metodologia di esercizio di tale tipologia di controllo è stata adottata una deliberazione d'indirizzo specifico (n.50/2023), con particolare riferimento alle fasi: di avvio e d'informazione all'amministrazione, di svolgimento dell'istruttoria in conformità al principio di "non aggravamento amministrativo degli adempimenti" (con modalità idonee a prevenire interferenze e/o sovrapposizioni con le attività delle altre Sezioni regionali e delle Sezioni centrali), di eventuale avvalimento di organi competenti e/o specializzati per accertamenti diretti, sopralluoghi e ispezioni (v. art. 3, comma 4-8, legge 14 gennaio 1994, n. 20) e decisoria previo contraddittorio finale con il soggetto attuatore del progetto d'investimento.

In considerazione della rilevanza finanziaria delle risorse provenienti dal PNRR e della importanza strategica dell'obiettivo di superamento dei divari territoriali, trasversale alle n. 6 missioni, i controlli concomitanti hanno una rilevanza prioritaria sui controlli di gestione, i quali sono stati comunque inseriti e/o conservati nella programmazione delle attività, con la riserva di valutazione della fattibilità, condizionata dalla entità dei corrispondenti carichi di lavoro.

L'apertura della fase di attuazione dei piani e dei progetti finanziati con le risorse del PNRR contiene in sé un indicatore di priorità nell'attivazione dei controlli di gestione sull'efficiente utilizzazione degli investimenti, in una dinamica di controllo che si muove su tre assi direzionali, reciprocamente integrati e comunicanti su diversi livelli: il primo livello presuppone la concomitanza del controllo sui principali piani e programmi, al fine di garantire la legittimità e l'economicità finanziaria, sbloccando le eventuali inerzie a superamento delle situazioni di stallo amministrativo; il secondo livello è assorbito dai controlli di gestione nei diversi ambiti di missione degli interventi finanziati, anche al fine di prevenire la sopravvenienza di situazioni di squilibrio nei bilanci degli enti locali, non dotati di sufficiente margine corrente a copertura dei maggiori costi ordinari connessi alla realizzazione degli obiettivi d'investimento; il terzo livello, nel quale confluiscono gli esiti dei primi due, partecipa dell'attuazione dei controlli di gestione nel sistema a rete, che saranno periodicamente compendati nel referto delle Sezioni Riunite al Parlamento sullo stato di complessiva attuazione del PNRR.

## 9. ALCUNE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Dall'avvio del PNRR e dall'utilizzazione delle risorse di provenienza comunitaria, previste nel NGEU, che nel 2023 entrano nella fase strategica di attuazione dei progetti (CUP) finanziati, dipendono tutte le prospettive di ripresa e di rilancio economico nel breve-medio termine.

L'attuazione del PNRR in tutte le componenti ordinamentali, organizzative e funzionali richiede meccanismi di monitoraggio, di coordinamento e di controllo adeguati e tempestivi, utili per supportare - in tempi concomitanti alla gestione - i soggetti attuatori nello svolgimento della funzione e re-indirizzarli tempestivamente nel caso in cui emergano ritardi, inefficienze o sviamento dagli obiettivi, con l'immediata produzione dell'effetto sbloccante nelle situazioni inficiate da inerzia amministrativa ad intervenire sui profili di criticità finanziaria e di gestione.

La disciplina attuativa del PNRR prevede una serie di momenti di verifica e monitoraggio affidati agli stessi enti ed organi titolari degli e affida contestualmente alla Corte dei conti il controllo sull'acquisizione e sull'impiego delle risorse finanziarie provenienti dal NGEU e dalle altre fonti di finanziamento (FSC, PNC e risorse di bilancio), da svolgere in conformità alle disposizioni dell'art. 7, c. 7 ("Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza"), decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che si iscrive nella categoria dei controlli sulla gestione ex lege n. 20/1994.

Dall'innovato assetto dei controlli esterni - preventivi, finanziari di gestione e concomitanti - e dalla loro effettività, da valutare nei profili di efficace incidenza sui tempi, sui modi e sui costi dell'azione amministrativa, dipenderà la legalità finanziaria e l'integrità delle risorse di provenienza comunitaria.

L'attuazione del PNRR richiede la reale presenza di una *ethics infrastructure*, intesa nel modello europeo quale complesso delle istituzioni, dei meccanismi e dei sistemi per promuovere l'integrità e prevenire la corruzione nelle amministrazioni pubbliche. L'utile integrazione tra controlli preventivi, finanziari, di gestione e/o concomitanti può produrre un valore aggiunto nella tutela dell'Etica amministrativa.

Sull'amministrazione sobria ed efficiente grava il dovere cd. "informato" di agire e di decidere, alla Corte dei conti è espressamente attribuita la funzione di controllo esterno, tempestivo, quanto più ravvicinato alla gestione e dotato di efficacia sbloccante nelle situazioni di stallo e di inerzia amministrativa.

## TABELLE



**CORTE DEI CONTI**  
SEZIONE DI CONTROLLO  
PER LA REGIONE SICILIANA

ORGANICO	1 Pres. + 1 Pres. Agg. + 10 Magistrati
Presidente	Salvatore PILATO
Presidente Aggiunto	Anna Luisa CARRA
Consiglieri	Adriana LA PORTA Adriana PARLATO * Alessandro SPERANDEO ** Giuseppe GRASSO
Referendari	Tatiana CALVITTO *** Antonio TEA Giuseppe VELLA **** Antonino CATANZARO Massimo Giuseppe URSO Emanuele MIO
* <u>sino al 28 febbraio 2022</u> ** <u>sino al 29 settembre 2022</u> *** <u>dal 23 novembre nominato Primo referendario</u> **** <u>dal 30 settembre 2022</u>	

<b>SEZIONI DI CONTROLLO</b> <b>ATTIVITA' COLLEGIALE DELLA SEZIONE DI CONTROLLO</b> <b>PER LA REGIONE SICILIANA</b>	
<b>TIPOLOGIA E OGGETTO DELLA DECISIONE</b>	<b>QUANTITÀ</b>
Deliberazioni sui bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi della regione (art. 1, comma 3 e 4 del DL n. 174/2012)	-
Deliberazioni sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali (art. 1, comma 2, del DL n. 174/2012)	1
Deliberazioni sul sistema dei controlli interni della regione (art. 1, comma 6, del DL n. 174/2012)	
Deliberazioni sui gruppi consiliari (art. 1, commi 10 e ss, del DL n. 174/2012)	36
Pronunce sugli enti del SSR (art. 1, c. 170, della l. n. 266/2005 e art. 1, comma 3 del d.l. n. 174/2012)	2
Pronunce sugli enti locali (art. 1, c. 166, della l. n. 266/2005 e art. 148-bis Tuel)	105
Deliberazioni sugli enti locali ex art. 148 del Tuel	12
Deliberazioni ex art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011	1
Deliberazioni ex artt. 243-bis e ss. del Tuel	30
Pareri (art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003)	29
Deliberazioni di controllo preventivo e successivo di legittimità	1
Deliberazioni di controllo sulla gestione	3
Linee guida	
Altre deliberazioni	26
<b>TOTALE</b>	<b>246</b>

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA				
<i>ATTIVITA' DI CONTROLLO DI LEGITTIMITA'</i>				
	Pendenti iniziali	Introdotti	Esaminati	Rimanenza
Ufficio I – Atti Stato	8	583	585	6
Controllo successivo di legittimità - art. 10, co. 1 D.lgv. n. 123/2011	-	-	-	-
Controllo successivo di legittimità - art. 14, D.lgv. n. 123/2011	-	-	-	-
Ufficio I – Atti regione	1	10	11	0
Controllo successivo di legittimità - art. 10, co. 1 D.lgv. n. 123/2011	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>9</b>	<b>593</b>	<b>596</b>	<b>6</b>

SEZIONI RIUNITE PER LA REGIONE SICILIANA		
n.	Deliberazione	Oggetto
1	QMIG	Contraddittorio con le Parti (Regione Siciliana e P.M.) per sentirle sulla rilevanza delle questioni tuttora pendenti sul rendiconto es fin. 2019 (questione di legittimità costituzionale e conflitto di attribuzioni)
2	PARI	Decisione sul Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020
	<b>TOTALE</b>	<b>2</b>

ELENCO DEGLI ENTI IN PRFP al 31-12-2022		
ACI CATENA	CT	27.620
ACQUEDOLCI	ME	5.493
ADRANO	CT	33.788
ALIA	PA	3.403
AVOLA	SR	30.492
BALESTRATE	PA	6.316
BARCELLONA POZZO DI GOTTO	ME	40.263
BAUCINA	PA	1.875
CACCAMO	PA	7.936
CAMPOBELLO DI LICATA	AG	9.313
CANICATTINI BAGNI	SR	6.643
CAPO D'ORLANDO	ME	13.043
CATANIA CITTA' METROPOLITANA	CT	1.066.765
CENTURIFE	EN	5.183
CORLEONE	PA	10.694
FIGARRA	ME	1.338
FRANCAVILLA DI SICILIA	ME	3.619
GALATI MAMERTINO	ME	2.373
GIARDINI-NAXOS	ME	9.147
GRANITI	ME	1.446
LIBRIZZI	ME	1.609
LICATA	AG	35.189
LINGUAGLOSSA	CT	5.094
MESSINA	ME	225.546
MILO	CT	1.036
MODICA	RG	53.638
MONFORTE SAN GIORGIO	ME	2.581
MONTEROSSO ALMO	RG	2.815
MOTTA CAMASTRA	ME	794
NISCEMI	CL	25.603
NISSORIA	EN	2.884
OLIVERI	ME	2.062
PALERMO	PA	640.720
PATERNO'	CT	45.756
PATTI	ME	12.842
PETROSINO	TP	8.037
PIANA DEGLI ALBANESI	PA	5.758
POZZALLO	RG	19.057
RIPOSTO	CT	14.001
SANT'AGATA DI MILITELLO	ME	12.190
SANT'ALESSIO SICULO	ME	1.487
SCICLI	RG	26.976
SERRADIFALCO	CL	5.701
SOLARINO	SR	7.617
SPADAFORA	ME	4.793
TERME VIGLIATORE	ME	7.223
TREMESTIERI ETNEO	CT	19.762
USTICA	PA	1.291
VILLAFRANCA TIRRENA	ME	8.236
TOTALE 49 ENTI		
Piani approvati nel 2022		

ELENCO DEGLI ENTI IN DISSESTO al 31-12-2022	
AIDONE	
ARAGONA	
BARRAFRANCA	
BELMONTE MEZZAGNO	
BOLOGNETTA	
BORGETTO	
BROLO	
BUSCEMI	
CALATABIANO	
CALTAGIRONE	
CANICATTI'	
CASSARO	
CASTELDACCIA	
CASTELTERMINI	
CASTELVETRANO	
CATANIA	
CERDA	
FAVARA	
FICARAZZI	
FIUMEFREDDO DI SICILIA	
FLORIDIA	
GIARRE	
GRANTI	
GUALTIERI SICAMINO'	
ISPICA	
ITALA	
LENTINI	
LEONFORTE	
MALVAGNA	
MANIACE	
MARINEO	
MAZZARRÀ SANT'ANDREA	
MILAZZO	
MILITELLO ROSMARINO	
MIRABELLA IMBACCARI	
NARO	
NOTO	
PACHINO	
PALAGONIA	
PARTINICO	
PEDARA	
PIAZZA ARMERINA	
PORTO EMPEDOCLE	
RANDAZZO	
RIESI	
ROSOLINI	
SAN CATALDO	
SAN FRATELLO	
SANTA DOMENICA VITTORIA	
SIRACUSA LIBERO CONSORZIO	
SOMMATINO	
TAORMINA	
TORTORICI	
TRABIA	
VIZZINI	
TOTALE 55 ENTI	
Dissesti nel 2022	

**Stato dei finanziamenti del PNRR - Dati estratti dal sistema ReGis al 31.12.2022**

titolare	numero cup attivi	COSTO PROGETTI	IMPORTO FINANZIATO
<b>totale</b>	<b>10.044</b>	<b>8.899.985.316,81</b>	<b>12.886.343.907,91</b>
di cui totale infrastrutture	22	3.134.994.812,93	6.948.638.146,25
di cui totale COMUNI	5.496	4.533.808.274,99	4.633.451.007,39
di cui totale SSN	595	646.833.960,28	662.165.268,05
di cui totale CITTA' METROPOLITANE	76	384.609.948,62	398.717.777,02
di cui totale REGIONE	643	375.049.891,28	375.049.891,28
di cui totale LIBERI CONSORZI	47	115.840.923,71	115.840.923,71
CUP espunti dall'export ReGis per presunto errato inserimento dati	14	47.686.861,73	57.625.518,35

CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

